

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 marzo 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 marzo 2020, n. 3.

Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento . . . pag. 2

LEGGE 3 marzo 2020, n. 4.

**Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività fune-
raria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 . . . pag. 8**

LEGGE 3 marzo 2020, n. 5.

**Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di
istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23
. pag. 21**

LEGGE 3 marzo 2020, n. 6.

**Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni
varie pag. 25**

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 marzo 2020, n. 3.

Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha come obiettivo primario la tutela del diritto alla salute dei cittadini siciliani realizzata attraverso la previsione di un sistema di monitoraggio delle emissioni e di un sistema sanzionatorio in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2.

Promozione del monitoraggio delle emissioni

1. L'Assessorato regionale del territorio e ambiente e l'Assessorato regionale della salute, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPA) e con i comuni interessati, promuovono, nella sfera delle rispettive competenze ed attraverso le tecnologie più avanzate, un costante monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti industriali ubicati sul territorio.

Art. 3.

Installazione ulteriori postazioni di controllo

1. Per fini conoscitivi e statistici, i sindaci dei comuni delle zone ad alto rischio di crisi ambientale, di concerto con l'ARPA, possono installare nel territorio di loro competenza ulteriori postazioni di controllo volte a verificare le emissioni dei parametri non normati nell'aria e, periodicamente, possono pubblicare sul sito internet del Comune i relativi risultati.

Art. 4.

Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE)

1. E' istituito il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze in Sicilia (SIMAGE) sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Il SIMAGE può essere integrato dalla stipula di accordi di programma o altre tipologie di accordi volti al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e delle imprese private per le finalità della presente legge.

3. Il SIMAGE persegue il fine di tutela della salute e dell'ambiente nel territorio in cui è ubicata l'area industriale, attraverso il monitoraggio continuo, l'analisi e la trasmissione in tempo reale delle informazioni raccolte.

4. Il SIMAGE garantisce un efficace flusso di informazioni tra stabilimenti industriali, enti di controllo e popolazione.

5. Il SIMAGE ha il compito di gestire le emergenze, garantendo informazioni in tempo reale, nei seguenti casi:

a) eventi incidentali in stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) superamento del livello di soglia di allarme e della soglia di informazione di cui all'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, per uno o più inquinanti.

6. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle attività ordinariamente svolte dalla Regione, sono sostenuti da contributi e finanziamenti volontari dei privati ovvero dai comuni interessati.

Art. 5.

Funzionamento del SIMAGE

1. Le sale operative del SIMAGE sono ubicate presso le sedi dell'ARPA.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabilite le modalità di funzionamento del SIMAGE.

3. Al fine di massimizzare il flusso di informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio, il decreto di cui al comma 2 può stabilire l'implementazione delle stazioni di misurazione, anche con l'installazione di apparati in grado di rilevare ulteriori sostanze inquinanti attualmente non monitorate, garantendo così una più diffusa copertura del territorio ed una rilevazione capillare dei dati.

4. Le attività del SIMAGE possono integrare le attività già svolte dai diversi soggetti interessati.

Art. 6.

Acquisizione ed elaborazione dati

1. Presso la sala operativa del SIMAGE confluiscono i dati acquisiti dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (rilevatori/sensori dei singoli camini industriali), da altri rilevatori di emissioni diffuse, dalle stazioni aziendali e dalle stazioni di misurazione della rete del Programma di valutazione e dalle eventuali stazioni di

COPIA
NON

cui all'articolo 3. A tal fine è predisposta una postazione attiva per il servizio di ricevimento dei dati e per la successiva elaborazione con modelli di dispersione e trasporto degli inquinanti in atmosfera, finalizzata all'individuazione della sorgente emissiva, in caso di superamento dei limiti emissivi, ed alla previsione dell'andamento della qualità dell'aria, non superiore ai successivi 3 giorni, per l'attivazione tempestiva di misure di tutela della popolazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono elaborati con apposito software di elaborazione della modellistica di dispersione che rappresenta, ove possibile, la visualizzazione grafica della estensione, del punto di origine e della natura delle sostanze rilevate.

3. In caso di anomalie, superamento dei limiti o di incidente, gli addetti di sala operativa, individuati nell'ambito del personale dell'ARPA che già svolge le medesime funzioni, si interfacciano con i referenti dei gestori delle stazioni di misurazione, dei sistemi di monitoraggio delle emissioni o di altri soggetti interessati e inviano le necessarie comunicazioni e informazioni alle autorità competenti per l'immediato intervento.

Art. 7.

Attività di controllo e comunicazioni alla popolazione

1. Per il controllo della qualità dell'aria e il monitoraggio delle ricadute, in caso di superamento dei limiti o di incidente, è attivabile, anche da remoto, una rete di campionamento, costituita da canister e campionatori ad alto volume, installati in siti scelti da ARPA Sicilia di concerto con i comuni interessati.

2. I comuni possono installare sistemi di comunicazione degli eventi alla popolazione costituiti da pannelli a messaggio variabile (PMV) sui quali riportare i dati della qualità dell'aria ed eventuali messaggi di allerta in caso di incidente. I comuni possono altresì attivare sistemi di messaggistica telefonica.

Art. 8.

Fruibilità ed utilizzo dati

1. I dati confluiti presso la sala operativa di cui all'articolo 6 sono fruibili in formato aperto e sono riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Sanzioni ed eventuale revisione dell'AIA

1. La Regione irroga ai gestori degli impianti industriali che non ottemperano, ai sensi della normativa regionale vigente, alla trasmissione dei dati acquisiti dai rilevatori di emissioni, una sanzione amministrativa tra 10.000 euro e 100.000 euro. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

COPIA
NON

2. Nei casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le Città metropolitane o i liberi Consorzi comunali competenti per territorio irrogano ai responsabili del superamento dei valori limite di emissione le seguenti sanzioni amministrative:

a) il superamento entro il 10 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 100.000 euro;

b) il superamento dal 10 per cento al 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 100.000 euro e 150.000 euro;

c) il superamento oltre il 20 per cento del tetto massimo dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 150.000 euro e 300.000 euro.

3. Le ripetute violazioni dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 155/2010 e successive modifiche ed integrazioni sono segnalate alle autorità competenti al fine di un'eventuale revisione dell'AIA finalizzata all'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.

Art. 10.

Ripartizione delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 9 sono destinati ai comuni ubicati entro un raggio di 10 km dal luogo dove è stata constatata la violazione dei parametri, seguendo il criterio:

a) ai comuni ubicati nel raggio tra i 7 e i 10 km è destinato il 10 per cento dei proventi;

b) ai comuni ubicati nel raggio tra i 5 e i 7 km è destinato il 20 per cento dei proventi;

c) ai comuni ubicati nel raggio tra i 3 e i 5 km è destinato il 30 per cento dei proventi;

d) ai comuni ubicati nel raggio entro i 3 Km è destinato il 40 per cento dei proventi.

COPIA TR
NON VA

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

MUSUMECI

CORDARO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 5, lett. b):

L'Allegato XII del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." così dispone:

«Allegato XII

(art. 10, comma 1, art. 14, comma 1 e art. 16, comma 2) - Soglie di informazione e di allarme

1. SOGLIE DI ALLARME PER INQUINANTI DIVERSI DALL'OZONO

Inquinante	Soglia di allarme (1)
Biossido di zolfo	500 µg/m ³
Biossido di azoto	400 µg/m ³

1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un'area di rappresentatività di almeno 100 km² oppure pari all'estensione dell'intera zona o dell'intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

2. SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

Finalità	Periodo di mediazione	Soglia
Informazione	1 ora	180 µg/m ³
Allarme	1 ora (1)	240 µg/m ³

(1) Per l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, deve essere misurato o previsto un superamento per tre ore consecutive.

Nota all'art. 9, comma 2, lett. a), lett. b) e lett. c):

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione

della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2010, n. 216, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 369

«Disposizioni Sanzionatorie inquinamento in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calderone, Milazzo, Gallo, Mancuso, Papale, Pellegrino, Savona e Amata il 2 ottobre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 16 ottobre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

D.D.L. n. 435

«Norme per la riduzione dei pericoli associati alla presenza di aree industriali a rischio di incidente rilevante».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pasqua, Campo, Cancellieri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 15 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 28 novembre 2018.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 99 del 16 aprile 2019, n. 100 del 17 aprile 2019 e n. 102 del 2 maggio 2019.

Disegni di legge nn. 369 e 435 abbinati dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 102 del 2 maggio 2019.

D.D.L. n. 369-435

«Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento».

Esaminato dalla IV Commissione nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato l'invio dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 109 del 29 maggio 2019.

Deliberato il rinvio dalla Commissione 'Bilancio' (II) alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nella seduta n. 157 del 6 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) nelle sedute n. 158 dell'11 dicembre 2019 e n. 159 del 17 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 159 del 17 dicembre 2019.

Relatore: Giuseppa Savarino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 173 del 4 febbraio 2020 e n. 174 dell'11 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 174 dell'11 febbraio 2020.

(2020.10.657)119

LEGGE 3 marzo 2020, n. 4.

**Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, oggetto e principi della disciplina

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua, in particolare, i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la normativa statale;

c) regola le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dell'attività funeraria.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni di cui alla presente lettera è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

d) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal comune sia dall'azienda sanitaria provinciale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

e) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 12 e 13, che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera d);

f) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali e la realizzazione di manufatti al loro interno, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie provinciali, che sono tenuti a fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni;

b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali, sono individuati i criteri generali in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e della presente legge.

Art. 3.

Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di en-

COPIA
NON

trata in vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, i comuni hanno facoltà di assumere la gestione di strutture per il commiato.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sale del rito civile

1. Le amministrazioni locali sono obbligate a mettere a disposizione dei cittadini delle sale, all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque per non oltre due ore.

Art. 5.

Aree speciali dei cimiteri

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano domanda.

2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli animali di affezione, in conformità all'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15.

Art. 6.

Funzioni amministrative e di vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

- a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;

COPIA
NON

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

Art. 7.

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale competente.

Art. 8.

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie provinciali garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria provinciale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medi-

COPIA
NON

ci di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Art. 9.

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione (DPI) per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 10.

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12.

2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione.

5. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto

COPIA
NOTA

per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire in feretro sigillato mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

10. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

11. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso.

12. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 2 e 4.

13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente l'attività funeraria ovvero una o più delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 13.

14. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e dalla presente legge.

COPIA
NOTA

Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
in materia di cremazione*

1. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 *bis*. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

1 *ter*. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E' consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

1 *quater*. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.”;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 *bis*. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.”;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 *bis*. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.”.

COPIA
NON

Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
in materia di strutture per il commiato*

1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole "spazi per il commiato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "strutture per il commiato".

2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis.

Caratteristiche delle strutture per il commiato

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.

2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
- d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
- f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

COPIA
NON

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di *handicap*;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”.

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole “degli spazi per il commiato” sono sostituite dalle parole “delle strutture per il commiato.”.

Art. 13.

Attività funeraria

1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) eventuale gestione di strutture per il commiato.

2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;

b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;

d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

COPIA
NON

e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.

6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le imprese che esercitano l'attività funeraria di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal medesimo articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla presentazione della segnalazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria e di cremazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

GRASSO

Assessore regionale per la salute

RAZZA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 1:

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O., così dispone:

«*Reparti speciali entro i cimiteri.* – 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.».

Nota all'art. 5, comma 3:

La circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, recante "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192.

Nota all'art. 5, comma 4:

L'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:

«*Cimiteri per animali d'affezione.* – 1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.».

Nota all'art. 10, comma 1:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria." vedi nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 10, comma 9:

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", così dispone:

«1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.».

Nota all'art. 10, comma 11:

Gli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 27. – 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territo-

rio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 29. – 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. a):

L'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri.* – 1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

1 bis. *L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.*

1 ter. *Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E' consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.*

1 quater. *In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.*

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L'urna può essere:

a) tumulata;

b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;

c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;

d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;

b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;

c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di mate-

riale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. b):

L'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Affidamento e dispersione delle ceneri.* – 1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in aree private;
- c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

5 bis. *In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in conformità alle predette linee guida.*

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2.».

Nota all'art. 11, comma 1, lett. c):

L'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*1 bis. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.*».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Senso comunitario della morte e strutture per il commiato.* – 1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di strutture per il commiato.

4. Per strutture per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

5. La realizzazione di strutture per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturiti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo crematorio.».

Nota all'art. 12, comma 3:

L'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Provvedimenti regionali.* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri delle strutture per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.».

Nota all'art. 13, comma 2:

L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così dispone:

«*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.* – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto moti-

vato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (Comma abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Note all'art. 14, comma 3:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria." vedi nota all'art. 3, comma 1.

- La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2001, n. 91.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 152

«Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Lo Curto, Bulla, l'1 febbraio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 20 febbraio 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 116 del 6 novembre 2019).

D.D.L. n. 56

«Sala del commiato e casa funebre. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Assenza, Pellegrino, il 9 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 gennaio 2018 (abbinato nella seduta n. 116 del 6 novembre 2019).

D.D.L. n. 646

«Disciplina delle attività funerarie».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Gucciardi, il 19 novembre 2019. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 25 novembre 2019 (abbinato nella seduta n. 121 del 27 novembre 2019).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 93 del 29 maggio 2019, n. 116 del 6 novembre 2019, n. 117 del 13 novembre 2019, n. 118 del 19 novembre 2019, n. 119 del 20 novembre 2019, n. 120 del 26 novembre 2019, n. 121 del 27 novembre 2019, n. 122 del 3 dicembre 2019, n. 123 del 10 dicembre 2019 e n. 127 del 18 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 127 del 18 dicembre 2019.

Relatore: Luigi Genovese.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 173 del 4 febbraio 2020, n. 174 dell'11 febbraio 2020 e n. 175 del 12 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 175 del 12 febbraio 2020.

(2020.10.658)102

LEGGE 3 marzo 2020, n. 5.

Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 la Regione promuove, negli istituti di istruzione primaria, lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei *social-network* e dei media tutelando il diritto alla salute con la sensibilizzazione sui temi della prevenzione per favorire corretti stili di vita, al fine di contrastare forme di dipendenze patologiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione anche attraverso il partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli istituti scolastici con sede nella Regione siciliana di istruzione primaria lo svolgimento di specifiche attività volte:

a) alla promozione degli elementi fondamentali per l'introduzione alle basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le competenze collegate all'informatica;

b) allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività *unplugged*, per stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di *making*, robotica educativa e *internet* delle cose;

c) alla promozione di azioni mirate a sviluppare l'uso responsabile delle tecnologie volto a creare un sistema di sicurezza informatica (*cyber security*).

3. Al fine di garantire lo sviluppo del pensiero computazionale agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) gli istituti scolastici di cui al comma 2 adottano percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio e/o delle associazioni del settore.

Art. 2.

Protocollo di intesa

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto degli ambiti di competenza e dell'autonomia gestionale e didattica delle istituzioni scolastiche, stipulano un protocollo d'intesa per l'aggiornamento professionale dei docenti, la dotazione dei mezzi tecnologici e della

COPIA
NON

strumentazione necessari per lo svolgimento dei programmi didattici di cui alla presente legge onde assicurare, ai sensi dell'articolo 1, la promozione e lo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli alunni di scuola primaria.

Art. 3.

Elenco delle scuole di istruzione primaria

1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021 è istituito presso il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale un elenco delle scuole di istruzione primaria che prevedono nei programmi didattici percorsi di sperimentazione orientati all'applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente a cura del dipartimento stesso e pubblicato sul sito dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce titolo di preferenza in alcun modo.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento" sono aggiunte le seguenti parole "nonché rispettare, da parte degli organismi pubblici accreditati, in quanto applicabile, la normativa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per le assunzioni del proprio personale dipendente";

b) al comma 1 dell'articolo 15 sostituire le parole "dagli enti accreditati" con le parole "dagli enti privati accreditati".

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

LAGALLA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." così dispone:

«Art. 1. - 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.».

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a):

L'articolo 13 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale.* - 1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgono attività e percorsi di formazione di cui all'articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali. Gli enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento *nonché rispettare, da parte degli organismi pubblici accreditati, in quanto applicabile, la normativa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per le assunzioni del proprio personale dipendente.*

2. È istituito presso il dipartimento regionale competente l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo 6.».

Nota all'art. 5, comma 1, lett. b):

L'articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Formatori e personale dipendente.* - 1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti privati accreditati di cui all'articolo 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l'obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti.

2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all'articolo 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione secondaria accompagnata da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.

4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.

5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. È fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6.

6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il

mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciataro potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.

7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'Albo ad esaurimento, al personale confermato è fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli ex sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.

9. A decorrere dall'1 gennaio 2026 gli iscritti all'Albo transitano nel registro di cui al comma 5.

10. Gli iscritti all'Albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 469

«Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Di Paola, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, Di Caro, De Luca, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pasqua, Pagana, Palmeri, Siragusa, Sunseri, Schillaci, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 19 dicembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 24 gennaio 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 108 dell'1 ottobre 2019 e n. 116 del 30 ottobre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 116 del 30 ottobre 2019.

Relatore: Di Caro.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 173 del 4 febbraio 2020 e n. 175 del 12 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 175 del 12 febbraio 2020.

(2020.10.659)088

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 3 marzo 2020, n. 6.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14 *bis* le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020";

c) al comma 8 dell'articolo 14 *bis*, dopo le parole "al Dipartimento regionale delle autonomie locali", sono inserite le parole "ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" e le parole "nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché" sono soppresse;

d) il comma 8 dell'articolo 18 è abrogato;

e) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 15 novembre 2020" e le parole "le funzioni dei liberi Consorzi comunali" sono sostituite dalle parole "le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

Statuti degli enti di area vasta

1. Nelle more dell'insediamento dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, i commissari straordinari di cui all'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni propongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di statuto dell'ente di area vasta, di cui al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 15/2015.

COPIA
NOI

Art. 3.

*Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di commissariamento dei comuni
nei casi di sospensione dalla carica del sindaco*

1. Dopo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*“Art. 55 bis.**Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica del Sindaco*

1. Nei casi di sospensione dalla carica del sindaco, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia della giunta comunale, alla gestione del comune provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55.”.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 marzo 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

GRASSO

COPIA TRATTATA DAI
NON VALIDA DAI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a):

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.* - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 *in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020.*

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.»

Nota all'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c):

L'articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consiglio metropolitano.* - 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;
b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge *in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020.*

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali *ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato (*parole soppresse*), anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.»

Nota all'art. 1, comma 1, lett. d):

L'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana.* - 1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione.

5. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 è inammissibile.

7. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribui-

to a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. (comma abrogato).

9. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

11. Il seggio elettorale si insedia alle ore 6,00 del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

12. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

- procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;
- forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;
- forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;
- richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

13. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

14. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

15. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

16. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.

17. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

18. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.».

Nota all'art. 1, comma 1, lett. e):

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta. - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 15 novembre 2020, le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».

Note all'art. 2, comma 1:

- Per l'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", vedi nota art. 1, comma 1, lett. e).

- Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." così rispettivamente dispongono:

"Art. 2

Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale.

1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero Consorzio comunale, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio, prevedendo la loro eventuale differenziazione per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del libero Consorzio comunale;

h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone del libero Consorzio comunale;

l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente.

3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.

4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.

Art. 3

Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;

g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana;

h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città metropolitana;

l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.

3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.

4. La Città metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.".

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale." così dispone:

«*Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.* - 1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste col-

legate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 678

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per l'economia, Armao, il 31 dicembre 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 2 gennaio 2020.

Esaminato dalla Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 170 del 8 gennaio 2020 e n. 171 del 14 gennaio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 171 del 14 gennaio 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 167 del 16 gennaio 2020, n. 168 del 21 gennaio 2020 e n. 169 del 22 gennaio 2020.

Trasmessi emendamenti aggiuntivi, presentati al disegno di legge n. 678/A, dalla Presidenza dell'Assemblea alla Commissione al fine dell'elaborazione di uno o più disegni di legge il 22 gennaio 2020.

Elaborato disegno di legge n. 678/A Stralcio I Comm.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 132 del 28 gennaio 2020, 133 del 3 febbraio 2020 e 134 del 4 febbraio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 134 del 4 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Regolamento interno.

Rinviato in Commissione dall'Aula nella seduta n. 175 del 12 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 135 del 18 febbraio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 135 del 18 febbraio 2020.

Relatore: Luigi Genovese.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 177 del 18 febbraio 2020 e n. 178 del 19 febbraio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 19 febbraio 2020.

(2020.10.660)050

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., partita I.V.A. o, in mancanza, codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione